DECISIONE

del 25 febbraio 1964

dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio relativa ai dazi riscossi all'importazione di taluni prodotti tropicali

(64/352/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità e la decisione del Consiglio relativa alla associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea,

DECIDONO :

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono vicendevolmente i dazi doganali e tasse di effetto equivalente che essi applicano ai prodotti elencati nell'Allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ed alla decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea.

La data dell'entrata in vigore è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Articolo 3

La presente decisione, inclusa nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno entro un mese al Segretario generale del Consiglio se la loro legislazione interna richieda determinate procedure onde assicurare l'applicazione della presente decisione; eventualmente, gli notificheranno senza indugio l'adempimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1

N. della tariffa	Designazione delle merci
08.01 C	Ananassi
ex 08.01 D	Noci di cocco (polpa disidratata)
09.01 A I a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato
09.02 B	Tè presentato diversamente che in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno
09.04 A I	Pepe (del genere « Piper »), non tritato né macinato
09.05	Vaniglia
09.07 A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati né macinati
ex 09.08 A II	Noci moscate, non tritate né macinate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto